

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione del Parlamento 15 aprile 2008 di licenziare la ricorrente con un preavviso di tre mesi e di toglierle con effetto immediato l'accesso al Parlamento ingiungendole di restituire con la massima sollecitudine le chiavi del suo ufficio;
- di conseguenza, da una parte, reintegrare immediatamente la ricorrente nelle sue funzioni, nel suo posto di lavoro e nel grado che rivestiva al momento della decisione 15 aprile 2008, con effetto retroattivo e, dall'altra, riconoscerle il pagamento dello stipendio dal 15 luglio 2008 fino alla data della sua effettiva reintegrazione, maggiorato degli interessi di mora al tasso del 7 % annuo;
- condannare il convenuto al pagamento di un importo pari a 10 000 EUR quale risarcimento del danno morale e del pregiudizio alla carriera, con riserva di aumento e/o diminuzione in corso di causa;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Ricorso proposto il 4 novembre 2008 — Bertolet e a./Commissione**(Causa F-92/08)**

(2009/C 44/133)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: Marli Bertolet (Woluwé-Saint-Limbert, Belgio) e altri (rappresentante: avv. L. Vogel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione che stabilisce un nuovo metodo di calcolo delle retribuzioni dei ricorrenti in ottemperanza alle sentenze pronunciate dal Tribunale della funzione pubblica il 5 luglio 2007 nelle cause F-24/06, F-25/06 e F-26/06.

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare, da un lato, la decisione dell'AACC 18 luglio 2008 con cui sono stati respinti i reclami presentati dai ricorrenti per contestare una decisione adottata il 23 gennaio 2008, la quale stabiliva un nuovo metodo di calcolo delle retribuzioni dei ricorrenti in ottemperanza a tre sentenze pronunciate, a seguito dei ricorsi di questi ultimi, dal Tribunale della funzione pubblica europea il 5 luglio 2007, nonché i coefficienti correttivi ad esse in seguito applicati, e le buste paga trasmesse ai ricorrenti relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2008, in attuazione della detta decisione 23 gennaio 2008;

- annullare altresì, nei limiti del necessario, le decisioni sopra menzionate, contro le quali erano stati diretti i reclami dei ricorrenti;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 12 novembre 2008 — N/Parlamento**(Causa F-93/08)**

(2009/C 44/134)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: N (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento del rapporto informativo relativo al ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2007.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione 4 marzo 2008 che arreca un pregiudizio al ricorrente confermando ed approvando in via definitiva il rapporto informativo a lui relativo per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2007;
- annullare il suddetto rapporto informativo controverso;
- annullare la decisione del Presidente del Parlamento 25 settembre 2008 di rigetto del reclamo del ricorrente diretto all'annullamento della decisione impugnata;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Ricorso proposto il 17 novembre 2008 — Cerafogli/BCE**(Causa F-96/08)**

(2009/C 44/135)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Maria Concetta Cerafogli (Francoforte, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandebussche)

Convenuta: Banca centrale europea